



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 133 del 24/10/2023

OGGETTO: "MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI".

L'anno duemilaventitre il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 16,38 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Marciano Pietro Paolo | 09) Santangelo Giancarlo |
| 2) Cammarota Giuseppe | 10) Pizza Michele |
| 3) Crispino Francesco | 11) Russo Gennaro |
| 4) Bruno Rosario | 12) Pesca Mario |
| 5) Comite Nicola | 13) Santosuosso Gerardo |
| 6) Abagnala Maurizio | 14) La Porta Massimo |
| 7) Pesce Raffaele | 15) Bufano Bruno |
| 8) Di Biasi Franco | 16) Serra Elvira |

Risultano assenti: CAMMAROTA, SANTANGELO, PIZZA e RUSSO.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Franco Di Biasi.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori Apicella, Di Filippo .

AREA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: **IL SINDACO**

Oggetto: **Modifica Regolamento generale delle entrate comunali approvato in ultimo con deliberazione C.C. n. 48 del 25/06/2021**

PREMESSO CHE

-L'art. 12 del D. Lgs n. 472/1997, ai commi 5, 6 e 7, dispone chiaramente che:

5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni"; - L'art. 16 del D. Lgs n. 473/1997, poi, prevede che "alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie";

RILEVATO, altresì, che l'orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, appare ormai consolidato nel ritenere applicabile anche alla Tassa rifiuti il principio generale del "favor rei", nelle sue diverse declinazioni, ai fini della determinazione delle sanzioni dovute. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ritenuto corretta l'applicazione di una sola sanzione per i casi di omessa denuncia (Cassazione n. 18423 del 12/7/2018, n. 13486 del 18/5/2019, n. 13068 del 30/6/2020, n. 18447 del 30/6/2021, n. 22477 del 18/7/2022 e n. 998 del 16/1/2023) e omesso versamento del tributo (Cass. N.21570 del 26/10/2016 e n. 11432 dell'8/4/2022) e l'applicazione del cumulo giuridico previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997 in caso di violazione degli obblighi dichiarativi protrattasi per più annualità;

RITENUTO pertanto di recepire le disposizioni di cui sopra ed inoltre di dover adottare la disciplina della rateizzazione in conformità alle norme sopra richiamate;

PREMESSO CHE l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;

VERIFICATO CHE l'articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VERIFICATO che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/72013;

RICHIAMATI gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

ATTESO che l'art. 36 della L. 338/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce "... *i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso*";

VISTA le gravi difficoltà economiche della popolazione, causate dapprima dalla emergenza epidemiologica COVID-19, poi dalla crisi energetica che ha causato una forte inflazione con conseguente aumento dei tassi di interesse dei mutui;

RILEVATA l'opportunità di modificare il Regolamento generale delle entrate comunali approvato in ultimo con deliberazione C.C. n. 48 del 25/06/2021 introducendo gli istituti del "principio favor rei" e del "Cumulo giuridico", per la cui motivazione sono stati inseriti i nuovi articoli 32, 33 e 34, allo stesso tempo il vecchio art. 32 è diventato art. 35;

RITENUTO necessario, quindi, modificare il Regolamento generale delle entrate comunali approvato in ultimo con deliberazione C.C. n. 48 del 25/06/2021 (come da allegato A);

VISTO :

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento per la concessione di rateizzazioni di tributi comunali arretrati;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13/02/2020 con la quale veniva designato quale funzionario responsabile delle Entrate Comunali il Dott. Giuseppe Capozzolo;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con verb. N.30 del 2023;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di procedere alla modifica del Regolamento generale delle entrate comunali approvato in ultimo con deliberazione C.C. n. 48 del 25/06/2021 (come da allegato A);
- 4) di dare atto che l'allegato regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione;
- 4) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inserite nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, entro il termine stabilito dal comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 introdotto dall'art.15bis del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n°58/2019;
- 5) di incaricare il Responsabile ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26

Agropoli, 17/10/2023

IL SINDACO

f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE TECNICO : IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Agropoli, 17/10/2023

Il Funzionario dell'Area
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.

Agropoli, 17/10/2023

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to Dott. Valeriano Giffoni

Il Presidente del Consiglio introduce il quarto punto all'Ordine del Giorno: "MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI".

Relaziona il Sindaco che illustra l'allegata proposta.

Alle ore 17:51 entra in Aula il Consigliere Santangelo.

Prende la parola il Consigliere La Porta ricordando come egli, in sede di commissione, abbia votato a favore delle modifiche proposte, ad ulteriore dimostrazione di come, quando si tratta di operare a tutela dei cittadini, non vi è distinzione tra maggioranza ed opposizione, dichiarando di confermare il proprio voto favorevole anche in questa sede.

Interviene il Consigliere Pesce chiedendo se, in relazione alle contravvenzioni al codice della strada, sia stato espresso il parere da parte del Comandante della Polizia Locale.

Risponde il Sindaco, precisando che, per la modifica di tale Regolamento l'unico parere richiesto è quello del Responsabile del Servizio Entrate.

Il Consigliere Pesce motiva la sua domanda ricordando che, in passato, proprio in sede di Consiglio comunale, il Comandante della Polizia Locale si sia espresso in maniera differente rispetto al cumulo giuridico.

Interviene il Dott. Capozzolo, Funzionario Responsabile del Servizio Entrate, precisando che, come si evince chiaramente sia dalla proposta di delibera che dall'allegato Regolamento così come modificato, il cumulo giuridico si applica soltanto alle entrate tributarie, a differenza del *favor rei* che, invece, riguarda tutte le tipologie di entrate.

In assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

Votanti: 14 (E' entrato Santangelo);

Favorevoli: 14;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

delibera

E' approvata dal Consiglio la proposta trascritta al quarto punto all'Ordine del giorno. Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Franco Di Biasi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Ing. Pietro Paolo Marciano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Minardi

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 13.11.2023

IL MESSO COMUNALE

f.to **LERRO SABATO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 13.11.2023

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo



CITTÀ DI
AGROPOLI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 14/07/2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 31/12/2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 25/06/2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/2023

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Entrate comunali disciplinate
- Art. 3 - Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie
- Art. 4 - Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali
- Art. 5 - Avvio della riscossione coattiva
- Art. 6 - Interessi moratori
- Art. 7 - Costi di elaborazione e notifica**

TITOLO II RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

- Art. 8 - Istanze di rateizzazione
- Art. 9 - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazioni**
- Art. 10 - Procedura di rateizzazione
- Art. 11 - Interruzione della rateizzazione
- Art. 12 - Discarico per crediti inesigibili
- Art. 13 - Ingiunzioni di pagamento
- Art. 14 - Sospensione e differimento dei termini di versamento
- Art. 15 - Rimessione in termini
- Art. 16 - Arrotondamenti
- Art. 17 - Compensazioni
- Art. 18 - Rimborsi
- Art. 19 - Limiti minimi di riscossione e rimborso

TITOLO III ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

- Art. 20 - Istituti deflativi del contenzioso
- Art. 21 - Istituto dell'autotutela. Presupposti
- Art. 22 - Procedura dell'autotutela
- Art. 23 - Reclamo-mediazione
- Art. 24 - Effetti dell'istanza di mediazione
- Art. 25 - Diritto di interpello
- Art. 26 - Istanza di interpello
- Art. 27 - Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello
- Art. 28 - Procedura dell'accertamento con adesione
- Art. 29 - Attivazione del procedimento di definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 30 - Ravvedimento operoso
- Art. 31 - Calcolo del ravvedimento operoso
- Art. 32 - Sanzioni
- Art. 33 - Principio di legalità e del "*favor rei*"
- Art. 34 - Concorso di violazioni e continuazione - cumulo giuridico

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 - Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva, della rateizzazione, della compensazione e del ravvedimento operoso in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2

Entrate comunali disciplinate

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune di Agropoli.
2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate:
 - a) IMU,
 - b) TARI,
 - c) TASI,
 - d) IMPOSTA sulla PUBBLICITA' e diritto sulle PUBBLICHE AFFISSIONI,
 - e) TASSA per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche,
 - f) Imposta di Soggiorno.
3. Hanno natura patrimoniale le seguenti entrate:
 - a) Servizi a domanda individuale,
 - b) Oneri di urbanizzazione,
 - c) Fitti comunali,

Art. 3
Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati).
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1, devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 4
Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 5
Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché dalle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.
6. L'avviso di accertamento come previsto al citato comma 792, una volta divenuto titolo esecutivo, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, l'ente deve inviare al contribuente un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'accertamento è scaduto e che se non provvederà al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Art. 6
Interessi moratori

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale maggiorato di 2 (due) punti su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.
2. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7

Costi di elaborazione e notifica

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive (comma 803 L.160/2019).
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) una quota a titolo di oneri di riscossione:
 - 1) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - 2) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie;
 - c) relativamente alle spese di notifica saranno applicate le tariffe postali di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione degli atti ovvero gli importi definiti all'art. 2 del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quali costi da porre a carico dei debitori morosi a titolo di rimborso spese. Eventuali variazioni tariffarie saranno automaticamente aggiornate;**
 - d) inoltre è posto a carico del debitore un ulteriore costo, per singolo atto, pari ad euro 15,00, quale recupero spese di analisi, emissione e produzione dell'atto medesimo.**

TITOLO II RATEIZZAZIONI - NORME ACCESSORIE

Art. 8 Istanze di rateizzazione

1. La disciplina delle rateizzazioni contemplate in questo Titolo è applicabile per gli accertamenti esecutivi o atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali esecutivi emessi dal 2020, per gli atti emessi negli anni precedenti resta in vigore il Regolamento delle rateizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 74 del 27/10/2017.
2. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
3. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza, sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di settantadue (72) rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.

Art. 9 Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a un massimo di tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a un massimo di sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a un massimo di dodici mensili;
 - e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a un massimo di diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a un massimo di ventiquattro rate mensili;
 - g) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 fino a un massimo di trentasei rate mensili;
 - h) oltre euro 10.000,01 fino a un massimo di settantadue rate mensili.
- 2. Ai contribuenti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune di Agropoli, beneficiari di uno o più provvedimenti di concessione di rateizzazioni regolarmente in corso, possono essere rilasciate e/o rinnovate licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per l'esercizio delle attività medesime.**
3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 1 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
- 4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, al fine di individuazione dei limiti di cui al comma 1, per le eventuali nuove istanze di rateizzazione, non si tiene conto anche del debito residuo ancora da estinguere per le rateizzazioni in corso.**
- 5. Dopo la presentazione della richiesta di rateizzazione non è possibile iscrivere ipoteca o fermo amministrativo, ad eccezione del mancato accoglimento della richiesta o decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.**

Art. 10

Procedura di rateizzazione

1. Alle rate che verranno concesse, saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
2. L'ammontare della prima rata deve essere versata entro la data indicata nella comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
3. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso.
4. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate.

Art. 11

Interruzione della rateizzazione

1. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo formale sollecito, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del sollecito sopra indicato.
2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

Art. 12

Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 13

Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno contenere tutte le informazioni dell'atto per il quale si dà avvio alla riscossione coattiva, fermo restando il necessario rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'articolo 3, e al comma 2, dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 14 **Sospensione e Differimento dei termini di versamento**

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali e sanitarie, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 15 **Rimessione in termini**

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente al versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Art. 16 **Arrotondamenti**

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (Comma 166 art.1 L.296/06).

La stessa modalità di versamento vale anche per le altre entrate Comunali non tributarie.

Art. 17 **Compensazioni**

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.

2. La richiesta, deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:

- l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
- i motivi che hanno originato il credito,
- il debito che si vuole compensare.

3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento per la compensazione di Entrate Comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n°62 del 16/10/2018 e successive modifiche.

Art. 18 Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

3. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

4. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Art. 19 Limiti minimi di riscossione e rimborso

1. Gli importi al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento, né l'ufficio procede al rimborso, sono i seguenti, intesi per singola annualità e per singola entrata.

a) Entrate tributarie

- TARI con esclusione della tassa giornaliera € 6,00
- I.M.U € 12,00
- TASI € 6,00
- I.C.P. € 1,00
- Diritti sulle pubbliche affissioni € 1,00
- T.O.S.A.P. € 9,00

2. Non si procede alla riscossione coattiva, né al rimborso delle entrate elencate nel comma 1, per importi fino ad € 12,00

TITOLO III
ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 20
Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed attua tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un atteggiamento collaborativo, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

AUTOTUTELA

Art. 21
Istituto dell'autotutela. Presupposti

1. Pur nel doveroso approccio di collaborazione che l'Ufficio tributi/entrate è tenuto ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dell'ufficio fiscale per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità dell'articolo 2-quater, comma 1-ter, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale*), convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il quale dispone che "*Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.*"
4. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Art. 22
Procedura di autotutela

1. La revoca dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.
2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;

- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revocare sia definitivo, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo. In particolare procederà all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
- a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. L'esercizio del potere di autotutela trova delle limitazioni nei seguenti casi:
- per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e ci si trova, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.
7. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

RECLAMO-MEDIAZIONE

Art. 23

Reclamo-mediazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento la cui sorte non supera € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.

2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.
3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.
4. In conformità all'articolo 17-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
5. Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale.
6. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

Art. 24 **Effetti dell'istanza di mediazione**

1. Il ricorso non è procedibile, in conformità al comma 2, dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992, e, pertanto, la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine di novanta giorni dalla data di notifica per lo svolgimento dell'istruttoria.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, se l'ufficio competente verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, prosegue con la contestuale opportunità della mediazione.
3. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con l'accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.
4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
5. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.
6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

INTERPELLO

Art. 25 **Diritto di interpello**

1. Ai sensi dell'art.11, della Legge n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) il contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, circostanziate e

specifiche istanze di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi/Entrate circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

Art. 26

Istanza di interpello

1. Qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa che afferisce ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione con l'erario, il contribuente ha la possibilità di presentare all'Ufficio Tributi/Entrate del comune, istanza di interpello in carta semplice, che riporti in maniera chiara e circostanziata i dubbi sull'applicazione delle norme con riferimento a casi concreti e personali.
2. L'istanza di cui al comma 1, deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
4. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b) la descrizione del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza, con la chiara formulazione del quesito;
 - c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - d) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
 - e) la firma per sottoscrizione.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
6. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili.

Art. 27

Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi/Entrate, provvede a dare risposta nei termini di legge, previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante pec.
2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi/Entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1, viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al presente regolamento.

5. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

6. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di legge, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

7. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà dare comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 28

Procedura dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un miglior rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

a. i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;

- b. i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - c. i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
4. Il procedimento di definizione può essere attivato:
- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
5. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
- 7 Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.
8. Non è applicato il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 4-octies, c. 1, del D.L. n. 34/2019.

Art. 29

Attivazione del procedimento di definizione dell'accertamento con adesione

1. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
- a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
2. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
3. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
5. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 4, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

6. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.

7. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 30

Ravvedimento operoso

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento per il ravvedimento operoso approvato con delibera di Consiglio Comunale n°75 del 27/10/2017.

Art. 31

Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:

- a. la somma omessa,
- b. l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,
- c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

SANZIONI E CUMULO GIURIDICO

Art. 32

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33 **Principio di legalità e del "favor rei"**

3. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

4. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile.

5. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

ART. 34 **Concorso di violazioni e continuazione - cumulo giuridico**

1. L'obbligo di dichiarazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione permane finché la dichiarazione non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno di imposta, una violazione autonomamente punibile. Tuttavia con riferimento agli anni di tassazione rispetto ai quali è accertata la violazione, ove più favorevole al contribuente, su istanza dello stesso o del Giudice, può trovare applicazione la disciplina del "cumulo giuridico" 17 di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 472 sulla sanzione per omessa dichiarazione.

2. In tal caso, la sanzione sarà determinata mediante cumulo giuridico ovvero con l'applicazione della sanzione base quella di importo più alto negli anni d'imposta accertati e aumentata del 50%;

3. Se le violazioni della stessa indole, relative ad anni d'imposta diversi, non verranno contestate contemporaneamente, ma con atti diversi in momenti successivi, l'ufficio dovrà considerare le sanzioni già irrogate in precedenza per violazioni della stessa indole commesse su altre annualità d'imposta. Nella sostanza e sempre su istanza del Contribuente, l'Ufficio o il Concessionario incaricato, in occasione della predisposizione di ogni provvedimento impositivo "successivo", ed entro i termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta, saranno tenuti:

- a ricalcolare il cumulo giuridico sulla base di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare con riferimento alle violazioni della stessa indole su diversi anni d'imposta accertati;
- ad indicare nel nuovo atto la sanzione da irrogare, calcolata secondo la regola del cumulo giuridico su base pluriennale;
- a scomputare la sommatoria delle sanzioni già irrogate con i precedenti atti notificati;
- ad irrogare l'eventuale eccedenza di sanzione, scaturente dal ricalcolo del cumulo giuridico pluriennale, rispetto alla predetta sommatoria.

4. la sanzione irrogata a seguito dell'applicazione del "cumulo giuridico" non può essere superiore a quella risultante dal "cumulo materiale" delle sanzioni previste per le singole violazioni;

5. Il cumulo giuridico si può applicare solo sull'omessa/infedele dichiarazione e non è previsto, salvo cambiamenti normativi, per l'omesso/parziale/tardivo pagamento;

6. Il cumulo giuridico viene applicato non di ufficio, ma dopo la richiesta del contribuente (se esistono i presupposti) o dal giudice amministrativo.

**PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 35
Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.